

ALLEGATO II

Usi autorizzati dell'acido N-acetil-D-neuramminico

Categoria alimentare	Livello massimo
Formule per lattanti e formule di proseguimento secondo la definizione del regolamento (UE) n. 609/2013	0,05 g/l di formula ricostituita
Alimenti a base di cereali e altri alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013	0,05 g/kg per gli alimenti solidi
Alimenti a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013	A seconda delle particolari esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia cui sono destinati, ma in ogni caso non superiore ai livelli massimi stabiliti per la categoria di cui all'allegato II, corrispondente ai prodotti.
Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013	0,2 g/l (bevande) 1,7 g/kg (barrette)
Alimenti recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione ⁽¹⁾	1,25 g/kg
Prodotti non aromatizzati, pastorizzati e sterilizzati (compreso il trattamento UHT), a base di latte	0,05 g/l
Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione, prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente	0,05 g/l (bevande) 0,4 g/kg (alimenti solidi)
Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande	0,05 g/l (bevande) 0,25 g/kg (alimenti solidi)
Barrette ai cereali	0,5 g/kg
Edulcoranti da tavola	8,3 g/kg
Bevande a base di frutta e di verdura	0,05 g/l
Bevande aromatizzate	0,05 g/l
Caffè speciale, tè, infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, piante, frutta e cereali per infusioni	0,2 g/kg
Integratori alimentari quali definiti dalla direttiva 2002/46/CE	300 mg/giorno per la popolazione in generale (persone di età superiore a 10 anni) 55 mg/giorno per i lattanti 130 mg/giorno per i bambini nella prima infanzia 250 mg/giorno per i bambini di età compresa fra 3 e 10 anni

(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti (GU L 228 del 31.7.2014, pag. 5).

